

Sent n. 277/2023 p.u.ssl. : 09/10/23

Rep. n. 277/2023 del 09/10/2023

SI PRENOTA A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 340-1/2023 p.u.

Liqu. concorsuale N. 131-132-133/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

*Sezione IV Civile,*  
*procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

**RENATO SALA, PAOLINA FRANZONI, CRISTIAN SALA**

*Parte ricorrente*

==o0o==

Il Tribunale,  
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;  
rilevato in fatto che:

- Renato Sala con la moglie Paolina Franzoni e il figlio Cristian Sala hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali dei ricorrenti è situato rispettivamente in Nuvolera (quanto a Renato Sala e Paolina Franzoni) e in Brescia (quanto a Cristian Sala) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
  - da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatore o comunque di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione;
  - da ultimo, il sovraindebitamento ha pacificamente un'origine comune, ciò che senz'altro rileva ai fini della previsione dell'art. 66 CCII;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata familiare di RENATO SALA (c.f. SLARNT44C26F063E) e di PAOLINA FRANZONI (C.F. FRNPLN46H43F990F) entrambi residenti in Nuvolera (BS), Via A. Manzoni, n. 12 nonché di CRISTIAN SALA (c.f. SLACST74A04D940N) residente in Brescia, Via Pittori Paglia n. 6;;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Michele Cattaneo, già nominato O.C.C.;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 04/10/2023

Il Giudice estensore  
Alessandro Pernigotto

Il Presidente  
Simonetta Bruno

